

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento prevede un aiuto all'ammasso privato di carni suine, in conformità all'articolo 31, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. L'elenco delle categorie di prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto e i relativi importi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Disposizioni applicabili

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.

Articolo 3

Presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto all'ammasso privato per le categorie di prodotti del settore delle carni suine ammessi a beneficiare dell'aiuto a norma dell'articolo 1 possono essere presentate a partire dal 01.02.2011.
2. Le domande si riferiscono a un periodo di ammasso di 90, 120 o 150 giorni.
3. Ogni domanda è riferita a una sola delle categorie di prodotti elencate nell'allegato e indica il codice NC applicabile all'interno di tale categoria.
4. La scadenza del periodo di presentazione delle domande è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2011.

5. Ogni domanda riguarda un quantitativo minimo di 10 t per i prodotti disossati e di 15 t per gli altri prodotti.

Articolo 4

Cauzioni

L'importo della cauzione da costituire a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 826/2008 è pari al 20 % degli importi dell'aiuto fissati nelle colonne da 3 a 5 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 5

Svincolo dall'ammasso di prodotti destinati all'esportazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008, è necessario il compimento di un periodo minimo di ammasso di 60 giorni.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008, gli importi giornalieri sono fissati nella colonna 6 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 6

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il lunedì e il giovedì di ogni settimana, entro le 12.00, ora di Bruxelles, i quantitativi di prodotti per i quali sono state presentate domande di conclusione di contratti di ammasso.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione

